

## **CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI BRA**

### **STATUTO REGOLAMENTO**

#### **Titolo I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA.**

Art. 1 - E' costituita con sede in Bra un'associazione denominata "Club alpino italiano - sezione di Bra, e sigla C.A.I., - Sezione di Bra (1). Essa ha durata illimitata.

Art. 2 - L'associazione è una sezione del Club alpino italiano (CAI.) (2) ed uniforma il proprio regolamento allo statuto ed al regolamento generale del CAI. I membri dell'Associazione sono di diritto soci del CAI.

#### **Titolo II - SCOPI**

Art. 3 - L'associazione ha per scopo di provvedere, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati (3):

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
- e) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
- d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche e naturalistiche;
- e) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati e dei pericolanti, e per il recupero dei caduti, di concerto con la Delegazione del C.N.S.A.S.;
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano.

Art. 4 - L'associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica e aconfessionale.

#### **Titolo III- SOCI**

Art. 5 - I soci dell'Associazione sono benemeriti, ordinari, familiari e giovani (4) secondo quanto stabilisce l'art. 7 dello Statuto del CAI..

Art. 6 - Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo (5) controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'Associazione da almeno due anni; per i minori, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la podestà (6). Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione con giudizio insindacabile.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto, il Regolamento Generale del C.A.I. e il regolamento dell'Associazione, dei quali riceve una copia all'atto dell'iscrizione (7), nonché le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 7 -1 soci sono tenuti a versare all'Associazione:

- a) la quota di ammissione (8),
  - b) la quota associativa annuale (8),
  - e) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative (9),
- di eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali (10)

I contributi di cui al comma precedente devono essere versati entro il 31 Marzo di ogni anno (11 ), dopo tale data potrà essere addebitata al socio la spesa per l'esazione.

Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'Associazione, né usufruire dei servizi sociali.

Art. 8 - I diritti dei soci sono quelli stabiliti nell'ari. 8 dello Statuto e nell'ari. 12 del Regolamento Generale del CAI..

Art. 9 - La qualità di socio si perde per morte o per estinzione dell'ente benemerito, per dimissioni, per morosità o per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo o dal Consiglio Centrale (12).

Art. 10 - Il socio in ritardo con il pagamento delle quote sociali viene dichiarato moroso da parte del Consiglio Direttivo (13).

Art. 11-Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i principi informativi dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dall'attività sociale per un periodo massimo di un anno (14); nei casi più gravi può essere deliberata la radiazione (15).

Contro i provvedimenti disciplinari, il socio può presentare ricorso a norma degli art. 15 e 19 del Regolamento Generale CAI,

#### **Titolo IV-ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 12 –Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 13 - Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, e non possono essere affidate che ai soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti (16).

#### **Capo I- ASSEMBLEA**

Art. 14 - L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; essa rappresenta tutti i soci, e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'assemblea:

- elegge i consiglieri, i revisori dei conti, e gli eventuali delegati (17);
- approva annualmente il programma dell'Associazione, la relazione del Presidente, ed i bilanci consuntivo e preventivo;
- delibera sull'alienazione, sull'acquisto o la costituzione di vincoli reali sugli immobili (18);
- delibera sulle modifiche del presente regolamento;
- determina la quota associativa annuale per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati (19);
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione(20) stabilendone le modalità, e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio direttivo, o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque soci.

Art. 15 - L'assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 Marzo, per l'approvazione dei bilanci (21 ) e la nomina delle cariche sociali; può essere inoltre convocata quarta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

L'assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci (22).

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale, e spedito a tutti i soci; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, ed il giorno, il luogo e l'ora della convocazione.

Art. 16 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minori non hanno diritto al voto (23).

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci, esclusi i consiglieri; ogni socio non può portare più di una delega.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione - che potrà tenersi anche ad un'ora di distanza dalla prima - l'assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti (24).

Art. 17 - L'assemblea nomina un Presidente, un Segretario, e, se necessario, tre scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Art. 18 - Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti (23).

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili nonché le modifiche regolamentari debbono essere approvate con maggioranza di due terzi;

- la deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto (24).

Le nomine alle cariche sociali si fanno a scheda segreta (25)

Art. 19 - Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine, e le modifiche dei regolamenti, non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Consiglio centrale del C.A.I.. a norma dagli artt 12 e 27 dello Statuto del CAI..

## Capo II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; esso si compone di nove (26) membri, eletti dall'assemblea tra i soci, che durano in carica tre anni (26).

Il socio può esprimere fino a sei preferenze.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo (tra i suoi componenti (27)); il Consiglio elegge altresì un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, i Reggenti delle Sottosezioni ed un rappresentante per ognuna delle Commissioni Tecniche o dei Gruppi che operano nell'Associazione, designato annualmente dai membri delle Commissioni stesse, i quali relazionano sulle attività di rispettiva specifica competenza.

Art. 21 - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salve le limitazioni contenute nel presente regolamento o nello statuto e regolamento generale del C.A.I. (16). In particolare, esso:

- stabilisce il programma annuale di attività dell'Associazione, e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;

- convoca l'assemblea;

- redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e approva la relazione del Presidente;

- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;

- delibera sulle domande d'associazione di nuovi soci (5);

- prepone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;

- delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni e gruppi.

Art. 22 - Il Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugi quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 23 Il consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del triennio subentra il primo dei non eletti.

Il consigliere che senza giustificato motivo sia assente a due riunioni consecutive del Consiglio, è considerato dimissionario.

#### Capo III-PRESIDENTE

Art. 24 - Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ed ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi, e la firma sociale (25). Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo, nella sua prima riunione.

Art. 25 - Il Presidente non può essere eletto per più di due volte consecutive.

Art. 26 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento.

#### Capo IV - SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 27 - Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, da attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Art. 28 - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, e ne tiene la contabilità.

#### Capo V - REVISORI DEI CONTI

Art. 29 - Il Consiglio dei revisori dei conti si compone di tre membri (28), nominati dall'assemblea per un triennio (28). Esso elegge nel suo seno un presidente.

Art. 30 - Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio direttivo.

I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo, e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di ottenere dal Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali, e di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

### **Titolo V - PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO**

Art. 31 - Il patrimonio sociale è costituito:  
dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;  
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;  
- da qualsiasi altra somma che venga erogata a favore dell'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 32 - Le entrate sono costituite:  
dalle quote di ammissione,  
dalle quote associative annuali di spettanza della sezione (29).

Art. 33 - I fondi liquidi dell'Associazione devono essere depositati in un libretto di risparmio intestato all'Associazione stessa, presso un istituto di credito.

I mandati di pagamento devono essere firmati congiuntamente dal Presidente e dal tesoriere.

Art. 34 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.  
Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio direttivo redige il bilancio, che va presentato all'assemblea ordinaria, per l'approvazione.

Art. 35 - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. (30) In caso di scioglimento dell'Associazione, l'intero suo patrimonio verrà devoluto secondo quanto stabilito nell'art. 14 dello statuto del C.A.I.. E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci (18).

## **Titolo VI - SOTTOSEZIONI E GRUPPI**

Art 36 - La Sezione può costituire, nella propria zona di attività, una o più sottosezioni, su domanda presentata da un comitato promotore al Consiglio direttivo, corredata dai documenti di cui all'art. 32 comma 1 del Regolamento generale. Il Consiglio direttivo della Sezione provvede sulla domanda nei modi e termini previsti dall'art. 32 comma 2 del Regolamento generale.

All'interno delle Sezioni si possono costituire gruppi organizzati di soci per lo svolgimento in particolare di una delle attività statutarie o comunque di attività compatibili con i fini del CAI.

Art. 37 - Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza e non dispongono di autonomia patrimoniale ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione centrale.

Le Sottosezioni possono essere autorizzate ad amministrare in modo autonomo il proprio patrimonio, ma devono comunicare annualmente alla Sezione il proprio bilancio preventivo e consuntivo, unitamente all'elenco dei beni mobiliari. In caso di amministrazione autonoma, una parte delle quote sociali, in misura annualmente concordata, deve essere versata alla sezione entro il mese di aprile dell'anno in corso.

Le Sottosezioni hanno un proprio Regolamento che non può essere in contrasto con quello sezionale e che acquista esecutività con la ratifica da parte del Consiglio direttivo sezionale.

Le Sottosezioni ed i Gruppi devono comunque osservare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale, nonché del presente Regolamento.

Organi della Sottosezione sono; il Consiglio direttivo (31) il Reggente e l'Assemblea dei soci (32).

L'assemblea dei soci delle Sottosezioni deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di gennaio con preavviso al Consiglio direttivo della Sezione, che può invitare ad intervenire i propri rappresentanti.

L'assemblea dei soci nomina il Consiglio direttivo, che è composto da non meno di tre e non più di nove membri che eleggono al loro seno un Reggente; i loro nomi vengono comunicati alla Sezione.

Il Consiglio direttivo amministra la Sottosezione e ne riferisce annualmente alla Sezione, trasmettendo a sua stessa i bilanci di previsione e consuntivi entro il mese di febbraio. In caso di amministrazione autonoma i Revisori dei conti della Sezione provvedono alla verifica della contabilità

Alle riunioni del Consiglio direttivo della Sottosezione possono essere invitate anche persone estranee al Consiglio, qualora questo lo ritenga utile o necessario (33).

## **Titolo VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Art. 38 - Le controversie che dovessero insorgere fra soci, o fra soci e organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione (31 )  
Organi competenti ad esprimere il tentativo sono:

- il Consiglio direttivo, integrato dai revisori dei conti, per le controversie fra soci;
- il Comitato di coordinamento del Convegno regionale, per le controversie fra soci ed organi dell'Associazione (31).

Si applicano le norme procedurali stabilite dal regolamento generale del CAI..

Art, 39 – Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengono in violazione del presente regolamento, o dello statuto e regolamento generale del CAI., è data possibilità di ricorso, a norma dell'art. 14 del regolamento generale del CAI.

## Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano lo statuto ed il regolamento generale dei CAI..

Art. 41 - Il presente regolamento con deliberazione del Consiglio direttivo sarà coordinato con eventuali modifiche dello statuto e del regolamento generale del CAI. (32).

### NOTE:

- 1) art. 20 e. 1 Reg. Gen.,
- 2) art. 11 e. 1 Statuto,
- 3) art. 1 Statuto, art. 1 Reg. Gen., art. 2 L 91/63, mod. da L 776/85,
- 4) art. 5 e 7 Statuto,
- 5) art. 7 Statuto,
- 6) art. 8 Reg. Gen.,
- 7) art. 10 e. 1 e 16 e. 1 Reg. Gen.,
- 8) art. 16 Reg. Gen.,
- 9) art. 17 Reg. Gen.,
- 10) art. 17 e. 4 Reg. Gen.,
- 11) art. 16e. 2e17c. Reg. Gen.,
- 12) art. 10 Statuto e 19 Reg. Gen.,
- 13) art. 19 e. 2 Reg. Gen.,
- 14) art. 15 o. 1 e 2 Reg. Gen.,
- 15) art. 10 e. 1 Statuto e 19 o. 3 Reg. Gen.,
- 16) art. 28 e. 1 Statuto,
- 17) art. 13 e. 1 e 17.2 Statuto, e 25 Reg. Gen.,
- 18) art. 14 Statuto,
- 19) art. 14 e. 1 Statuto,
- 20) art. 21 C.C e 14 C. 3 Statuto,
- 21) art. 20 C.C. e 26 e. 1 Reg. Gen.,
- 22) art. 20 C.C.,
- 23) art. 8 e. 2 Statuto,
- 24) art. 21 C.C,
- 25) art. 13 Statuto,
- 26) art. 24 e. 1 Reg. Gen.,
- 27) art. 13 C. 3 Statuto,
- 28) art. 25 Reg. Gen.,
- 29) art. 16 Reg. Gen.,
- 30) art. 8 e. 4 Statuto,
- 31) art. 31 Reg. Gen.,
- 32) art. 26 e. 3 Reg. Gen.



UFFICIO DELLE ENTRATE - BRA.

RECELIATO IL 28 DIC. 2009 N° 3022 SERIE 3

esatti euro 17606 centofettantisei

UFFICIO SERVIZI  
GRUPPO  
Giuseppe